

## TRIBUNALE DI VERBANIA

### Istanza ex art. 14 ter L. 3/2012

\* \* \*

I Sig.ri **GIANLUCA POJAGA** nato a Milano, il 28/06/1965, (C.F. PJGGLC65H28F205Q) e **PAOLA RIBECCO**, nata a Roma, il 15/08/1964, (C.F. RBCPLA64M55H501E), domiciliati a Verbania, via Muller n. 18/E, agli effetti del presente procedimento rappresentati e difesi dall'avv. st. Abogado Daniele Folino (C.F. FLNDNL73C06Z133X), avvocato stabilito, P.E.C. [danielefolino@pec.it](mailto:danielefolino@pec.it), del foro di Roma, ed **elettivamente domiciliato** presso lo studio di quest'ultimo in **Domodossola, via Trabucchi n. 35**, giusta procura in atti. Lo scrivente procuratore, dichiara, ai sensi dell'art. 170 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di legge all'indirizzo **P.E.C. [danielefolino@pec.it](mailto:danielefolino@pec.it)**, o al **telefax n. 0324/346062** così come indicato ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68.

### PREMESSO

- che gli istanti, versando in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6, c. 2 L. 3/2012 e tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, chiedeva a Codesto Ill.mo Tribunale la nomina di un professionista facente le veci dell'O.C.C. ex art. 15 L. n. 3/2012;
- che l'Ill.mo Tribunale nominava O.C.C. l'Avv. Angela Tripodi, nel procedimento rubricato al nr. 1523/2016 (**doc. 1**);
- che con l'ausilio del legale sottoscritto, i ricorrenti facevano pervenire all'O.C.C. nominato sia la documentazione di legge, ex art. 9, 2° e 3° comma, L. 3/12, che una relazione con la proposta di liquidazione del patrimonio, ex art. 14 *ter* L. 3/2012, dettagliata sulla situazione patrimoniale dello stesso (**doc. 2**) nonché tutti i documenti ad integrazione su richiesta dell'O.C.C.;
- che l'O.C.C., valutati i documenti e la situazione patrimoniale degli istanti, ha convenuto con quest'ultimo che la procedura più adatta al caso fosse la liquidazione del patrimonio, come da **relazione particolareggiata ed attestazione favorevole che si allega (doc. 3)**;



- che pende la procedura esecutiva presso terzi (*doc.4*), dinanzi al Tribunale di Bergamo, con udienza fissata al **9 maggio 2018**, promossa da un singolo creditore in forza della sentenza, non definitiva, del Tribunale di Verbania n. **12/2018**, peraltro appellata davanti alla Corte d'Appello di Torino, rendendosi urgente la pronuncia sulla istanza di liquidazione del patrimonio, peraltro maggiormente favorevole per i creditori, nel loro complesso, e con i benefici della eventuale esdebitazione per i sovraindebitati, a conclusione della procedura.

○○○○

Tutto ciò premesso, i sigg. Pojaga e Ribecco, *ut supra* assistiti, rappresentati e difesi,

### **CHIEDONO**

che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia,

- in via principale e nel merito, verificata la sussistenza della meritevolezza degli istanti, attestata dall'OCC e delle condizioni di procedibilità, **autorizzare e disporre** la liquidazione dei beni di proprietà ex art. 14 *ter* L. 3/2012 **provvedendo alla nomina del liquidatore** che si occuperà di far valutare i beni ad un eventuale CTU e di tutte le operazioni di vendita e di riparto dei prezzi ricavati tra i creditori secondo l'ordine e alle condizioni che riterrà opportuni, **disponendo altresì la sospensione di ogni e qualsiasi procedura esecutiva pendente.**

\*\*\*\*\*

Si allega, oltre al versamento C.U. € 98,00, marca da bollo da € 27,00 e nota di iscrizione a ruolo.

Si producono i seguenti documenti:

doc.1) ordinanza nomina O.C.C.;

doc.2) relazione dettagliata di parte e proposta di liquidazione del patrimonio (con indicazione dettagliata creditori; beni di proprietà e stato di fabbisogno, ecc.);

doc.2bis) integrazione relazione su immobili;

doc.3) relazione particolareggiata dell'O.C.C. incaricato;

doc.4) atto di pignoramento Trib. Bergamo;

doc.5) visura catastale


doc.6) sentenza Trib. VB 12/2018

doc.7) cert. Residenza e Famiglia

doc.8)-9)-10) dichiarazione redditi 2015-2016-2017.



**Abogado Daniele Folino**  
Avvocato stabilito  
Illustre Colegio de Salamanca-Foro di Roma  
Via Trabucchi, n. 35 -DOMODOSSOLA  
fax 0324.346062 – tel. 0324.263605  
p.e.c. *danielefolino@pec.it*



Con riserva di produzione di tutti i documenti prodotti all'OCC se richiesti dal Tribunale.

Con osservanza.

Domodossola, li 10.04.2018

*Avv. st. Abogado Daniele Folino*



*Relazione per l'Organismo di composizione della crisi  
nominato dal Tribunale di Verbania ex art. 15 L. n. 3/2012*

oooo

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

*ex art. 14 ter L. 3/2012*

RGN 1523/2016 V.G.

OCC *Avv. Angela Tripodi*

G.I. *Dott. Claudio Michelucci*

*Esdebitandi: GIANLUCA POJAGA e PAOLA RIBECCO*

\*\*\*\*\*

Nell'interesse dei Sig.ri **Gianluca Pojaga** (PJGGGLC65H28F205Q) e **Paola Ribecco** (RBCPLA64M55M501E), i quali conferiscono incarico all'Avv. **Abogado Daniele Folino del Foro di Roma**, eleggendo domicilio presso il suo studio in Domodossola, via Trabucchi, n. 35

**PREMESSE**

Con istanza ex art. 14 ter L. 27/01/2012 i sigg.ri GIANLUCA POJAGA e PAOLA RIBECCO (d'ora in avanti per comodità "Richiedenti") hanno chiesto all'intestato Tribunale la nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del R.D.267/1942 e successive modificazioni al fine di predisporre la liquidazione del patrimonio

I Richiedenti, a tutela dell'interesse dei creditori, ritengono necessario la redazione della presente analisi al fine di vagliare e quantificare il reale ammontare dei debiti e crediti attualmente in essere.

Il presente lavoro è quindi finalizzato all'istruzione di un piano dettagliato dei crediti e debiti dei Richiedenti, per gli scopi ed usi che riterrà più opportuni il nominato OCC.



Si precisa che le informazioni riportate nella presente relazione derivano dalle dichiarazioni e dai documenti forniti dai Richiedenti durante gli incontri ed i colloqui tenutisi con il sottoscritto perito; pertanto eventuali inesattezze sono da imputarsi ai medesimi.

## INDICE

1. Requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura di cui alla l. n. 3/2012.	pag. 3
2. Cause dell'indebitamento. In generale.	pag. 4
2.1. Le cause del sovraindebitamento nel caso specifico (art. 14 ter).	pag. 5
2.2. Diligenza spiegata nell'assumere le obbligazioni	pag. 8
2.2.1. La diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1176 c.c.	pag. 8
2.3. Il caso del Richiedente	pag. 10
3.0 Fonti di indebitamento.	pag. 12
3.1. Elenco creditori con indicazione dei crediti e prelazioni (art. 9 c. 2 L. n. 3/2012).	pag. 12
3	
3.1.1. BARCLAYS BANK	pag. 14
3.1.2. BANCA POPOLARE DI MANTOVA	pag. 14
3.1.3. MONTE PASCHI DI SIENA	Pag. 14
3.1.4. MARTINELLI	Pag. 15
3.1.5 Avv. Abogado FOLINO	Pag. 15
3.1.6. AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE SPA	pag. 15
3.1.7 ENEL ENERGIA ELETTRICA	Pag. 15
3.1.8. COMUNE DI VERBANIA	Pag. 16
3.2 Elenco creditori con indirizzi	Pag. 16
4. Fonti di reddito degli ultimi tre anni e fabbisogno familiare (art. 9 c. 2 L. 3/2012)	pag. 17
5. consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare e solvibilità del richiedente.	pag. 18
5.1. Beni di proprietà dei Richiedenti	pag. 18
6. Atti dispositivi degli ultimi cinque anni (art. 9 c. 2 L. 3/2012).	pag. 19
7. Conclusioni. Liquidatoria (art. 14 ter).	pag. 19



## 1. REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI CUI ALLA L. N. 3/2012.

Per ottenere l'ammissione alla procedura di composizione della crisi, occorre soddisfare due tipi di requisiti: soggettivi ed oggettivi specificati nell'art. 7 c. 2 L. n. 3/2012.

Quanto ai requisiti soggettivi, i soggetti legittimati ad adire le procedure di sovraindebitamento sono persone fisiche, società, enti che:

- non svolgono attività d'impresa (professionisti, artisti, altri lavoratori autonomi);
- sono imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all'art. 1 L. Fallimentare;
- sono imprenditori o enti privati non commerciali;
- sono imprenditori agricoli

I Richiedenti, persone fisiche, il dott. Pojaga svolge attualmente la professione di medico, in regime di libera professione (vincolato), presso la Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani "Residenza Primavera" di Albano Sant'Alessandro; mentre la sig.ra Ribecco è casalinga. Sono legittimati ad accedere alla procedura in quanto vanno qualificati come *Consumatori*, ai sensi dell'art. 6 c. 2 lett. b L. 3/2012, avendo assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

Il presupposto oggettivo per l'accesso alla procedura è dato dal "perdurante squilibrio" tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio del debitore, con la precisazione che quello da considerare, ai fini della procedura, è il "patrimonio prontamente liquidabile", cioè quella parte di patrimonio che consentirebbe di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni<sup>1</sup>.

Inoltre il debitore che fa istanza:

<sup>1</sup> Il concetto di sovraindebitamento quindi differisce dallo stato d'insolvenza di cui parla l'art. 5 della Legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), che "si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni".



- non deve aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi o alla liquidazione;
- non deve aver subito provvedimenti di annullamento o di risoluzione dell'accordo omologato ovvero, nel caso di consumatore, di revoca o di cessazione degli effetti del piano omologato;
- deve aver fornito documentazione che consenta la completa e trasparente ricostruzione della situazione economico-patrimoniale.

Anche in questo caso i Richiedenti possiedono tutti i requisiti per poter accedere alla procedura di cui alla L. n. 3/2012, in specie allo strumento ex art. 14 ter L. 3/2012.

Infatti, i Richiedenti si trovano in una situazione di *Sovraindebitamento*<sup>2</sup>, (art. 6, c. 2 lett. a L. n. 3/2012), poiché il perdurante squilibrio tra le obbligazioni ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte determina una rilevante difficoltà, se non la definitiva incapacità, ad adempiere le loro obbligazioni.

Sussistono, di conseguenza, i presupposti sia soggettivi che oggettivi per l'ammissione alla procedura richiesta.

## 2. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO. IN GENERALE.

I *fattori* che in generale portavano i debitori a non riuscire più ad onorare i loro impegni finanziari e pertanto al sovraindebitamento, possiamo classificarli in tre macrocategorie:

- Fattori *inerenti l'andamento dell'economia in generale*, come l'innalzamento dei tassi d'interesse sui prestiti, l'aumento della pressione fiscale e del costo della vita (inflazione), in cui sicuramente un ruolo decisivo ha avuto l'avvento dell'euro.

<sup>2</sup> La definizione di "sovraindebitamento" è da definirsi come ogni situazione di indebitamento (intesa in senso lato, comprendendo sia passività finanziarie, sia obbligazioni di pagamento di altra natura) insostituibile in relazione al livello di reddito corrente ed alle integrazioni eventualmente possibili, dalla ragionevole liquidazione del patrimonio disponibile. Fiasco M. (1999) *Campagna informativa dell'AUDICONSUM: il sovraindebitamento delle famiglie, definizioni, profili e dimensioni di un fenomeno sommerso*, Roma 18 giugno 1999

La presente relazione non ha valore di parere legale né si sostituisce alla relazione di DCC o professionista faente le veci ex art. 15 l. 3/2012. Ha il solo scopo di analizzare in maniera dettagliata la situazione patrimoniale del Richiedente sulla base delle informazioni e della documentazione che quest'ultimo ha spontaneamente fornito allo studio legale.



- b) Fattori totalmente *estranei alla volontà ed al controllo dei debitori*, riguardanti spiacevoli imprevisti come la perdita del posto di lavoro (la sig.ra Ribecco- modifica lavora dott. Pojaga con flessione stipendio), l'insorgere di gravi malattie, decessi, soprattutto quando questi vanno a colpire direttamente la fonte di reddito della famiglia.
- c) Fattori generati da un *cattivo controllo nella gestione familiare dei redditi*, come l'esagerata propensione al consumismo, dettata a volte da "esigenze di status sociale", che spingono a livelli di spesa eccessivi, molto superiori rispetto alle effettive possibilità economiche, per l'intrinseco bisogno di sentire di appartenere ad un certo strato sociale.

*I sintomi del sovraindebitamento*, sono invece classificabili <sup>3</sup> in:

- A. spesa mensile per ripagare il totale dei prestiti, superiore al 30% del reddito lordo mensile;
- B. superamento della soglia di povertà a causa del rimborso del prestito complessivo;
- C. impiego di più del 25% delle entrate mensili lorde per ripagare debiti non garantiti;
- D. arretrati di somme dovute, superiori a 3 mesi;
- E. cumulo di oltre 4 prestiti.

Risulterà presto chiaro come la situazione di difficoltà in cui versano i Richiedenti sia da imputarsi ai soprariportati fattori sub a) e b), che andremo a chiarire di seguito.

### **2.1. LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO NEL CASO SPECIFICO (ART. 14 TER).**

**STORIA E OCCUPAZIONE FAMIGLIA:** i coniugi ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 27.09.1997 e dalla loro unione sono nati due figli: Alessandro in data 23.11.1998 e Elisa in data 06.05.2002.

Il Sig. Pojaga, medico chirurgo, dal 1997 al 1998 ha svolto la professione di medico libero professionista, poi dal 1998 al 2001 ha svolto la mansione di

<sup>3</sup> Occasional Paper Banca d'Italia, n. 149, G. D'Alessio S. Iezzi, "Household over-indebtedness: definition and measurement with Italian data, feb/2013.



Dirigente presso l'Umanitas di Rozzano. Dal 2001 al 2006 è stato responsabile unità operativa - settore trasfusionale del Centro Cardiologico Monzino, oltre a svolgere attività di libero professionista di medicina estetica. Dal 2006 al 2008 ha svolto sempre attività come libero professionista in collaborazione con il centro Auxologico di Verbania.

Poi dal 2008 al 2015 il sig. Pojaga ha svolto dapprima attività di libero professionista per poi essere assunto dal 2010 in qualità di dipendente presso la Casa di cura presso l'Eremo di Miazzina.

Dal 2008 al 2016 è stato Direttore sanitario presso RSA San Martino di Bollate e fino al maggio 2017 ha svolto attività di Dirigente medico presso San Fustino di Milano.

Ora, dal giugno 2017 svolge la professione medica presso la Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani "Residenza Primavera" di Albano Sant'Alessandro (BG)

La sig.ra Ribecco Paola, fino alla prima gravidanza (1998) lavorava come commessa (impiegata di 4° livello) presso un'attività commerciale di Milano, tornava al lavoro dal 2010 al 2011 sempre come commessa e poi per un breve periodo nel 2005 come call-center. La ragione per cui la sig.ra Ribecco ha lasciato definitivamente il lavoro è connessa con lo stato di salute della figlia Elisa, peggiorare negli ultimi anni, risultando affetta da una malattia rara oltre che da relativa ipovisione (pari al 10,50%).

**FINANZIAMENTI:** nel 2010 i Ricorrenti hanno acceso, dapprima, in data 3 marzo, un mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa presso la Barclays Bank di Milano per l'acquisto della prima casa in Verbania (il cui debito residuo è di circa € 325.000,00) poi, in data 16 settembre, un altro mutuo fondiario acceso presso la Banca di Legnano (oggi Banca di Mantova - Agenzia di Verbania) il cui capitale residuo è di circa € 81.000,00). Nell'aprile del medesimo anno gli odierni Istanti hanno ottenuto dalla Banca Monte Paschi di Siena, un finanziamento per ristrutturazione immobiliare, cui residua un *quantum* dovuto di circa € 10.000,00.

*La presente relazione non ha valore di parere legale né si sostituisce alla relazione di'OCC o professionista facente le voci ex art. 15 L. 3/2012. Ha il solo scopo di analizzare in maniera dettagliata la situazione patrimoniale del Richiedente sulla base delle informazioni e della documentazione che quest'ultimo ha spontaneamente fornito allo studio legale.*



**CRISI ECONOMICA:** La crisi economica della famiglia Pojaga-Ribetto ha iniziato a verificarsi nel dicembre 2005, quando il dott. Pojaga è stato licenziato dall'Ospedale Maggiore, Policlinico di Milano, passando da un reddito annuo pari ad € 85.000,00 ad un reddito pari ad € 40.000,00, dovendo poi svolgere attività di medico prelevatore contro la precedente attività di Responsabile di unità operativa.

Il dott. Pojaga impugnò il licenziamento ma perse la causa anche in secondo grado e dovette sostenere un costo per le spese legali pari a ca. 35.000,00 saldati nell'aprile 2015. I coniugi per poter sostenere tali costi dovettero vendere un piccolo immobile sito in Castelsardo (SS), alienato per € 55.000,00.

Questa situazione di difficoltà economica, aggravata dall'esito negativo della causa di impugnazione, ha determinato anche il mancato pagamento di imposte, tasse contributi determinando un passivo con Equitalia di circa € 13.048,00 per il sig. Pojaga e di € 4.082,00 a carico della sig.ra Ribetto.

Nel mese di ottobre 2014 i Ricorrenti stipularono un contratto preliminare avente ad oggetto l'abitazione presso la quale sono formalmente residenti in Verbania (da poco la famiglia vive a Bergamo, come più dettagliatamente si dirà in seguito) al prezzo di € 380.000,00 da corrisondersi mediante il versamento di € 31.000,00 alla sottoscrizione del contratto ed il restante prezzo mediante n. 138 rate di € 2.500,00 ciascuna per poi addivenire al contratto definitivo.

**CAUSA VILLETTA VB:** dal mese di gennaio 2016 il promissario acquirente smise di versare le rate pattuite dopo aver sensibilmente ridimensionato l'importo delle stesse durante il 2015, conseguentemente il contratto venne risolto con relativa consegna delle chiavi nel mese di luglio 2016. Pendeva una controversia giudiziale dinanzi al tribunale di Verbania, **RG 2136/2016** avente ad oggetto la richiesta di restituzione della somma di € 80.000,00 da parte del Martinelli (attore), somma contestata in quanto ritenuta trattasi di caparra confirmatoria; mentre i ricorrenti (convenuti) spiegavano altresì domanda riconvenzionale chiedendo l'ulteriore versamento di € 37.722,15

*La presente relazione non ha valore di parere legale né si sostituisce alla relazione dell'OCC o professionista facente le veci ex art. 15 L. 3/2012. Ha il solo scopo di analizzare in maniera dettagliata la situazione patrimoniale del Richiedente sulla base delle informazioni e della documentazione che quest'ultimo ha spontaneamente fornito allo studio legale.*



a titolo di mancato versamento degli ultimi canoni (32.000) e quanto ad € 5.722,15 quali danni arrecati all'immobile.

Il Tribunale di Verbania accoglieva parzialmente, con la sentenza n. 12/2018, la richiesta dell'attore condannando i convenuti a corrispondere a controparte la somma di € 41.500,00 oltre alla condanna alle spese di lite, che seppur compensate per 2/3, determinava in € 3.000 per competenze, € 205 per anticipazioni, ed oneri di legge. La predetta sentenza (che si allega), notificata da controparte il 22.01.18 per il decorso del termine breve, viene considerata gravemente sbagliata e verrà impugnata in appello entro il 20 febbraio 2018.

LUOGHI LAVORO. Per motivi di lavoro e di salute della figlia Elisa, i Ricorrenti hanno vissuto, a spot, a Milano fino alla fine del 2016, dove il costo della vita era tale che (tenuto conto dell'affitto pari a circa € 2.100,00 mensili che, unitamente alle spese famigliari correnti determinava un'uscita mensile di circa € 4.100,00) lo stipendio percepito di circa € 4.000,00 lordi, era appena sufficiente a coprire le spese correnti e quindi non rimaneva nulla da accantonare per saldare i debiti pregressi divenendo così la situazione debitoria definitiva.

Il sig. Pojaga dal giugno 2017 presta la propria attività come libero professionista (parasubordinato) presso la società Residenza Primavera Srl con sede a Albano Sant'Alessandro (BG) con qualifica di medico e Responsabile sanitario e con un compenso annuo lordo forfettario di € 70.000,00, cui va aggiunto il compenso per le reperibilità.

In conseguenza del nuovo incarico, tutta la famiglia si è trasferita a Bergamo, le spese mensili per il mantenimento della famiglia si sono lievemente ridotte a circa € 3.500,00 anche se occorre considerare che dal conteggio sono escluse le spese annuali di assicurazione auto e professionale e le spese per la figlia Elisa, in cura all'Ospedale Careggi di Firenze dal settembre 2017.

## **2.2. DILIGENZA SPIEGATA NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI.**

*La presente relazione non ha valore di parere legale né si sostituisce alla relazione di O.C.C. o professionista facendo le voci ex art. 15 L. 3/2012. Ha il solo scopo di analizzare in maniera dettagliata la situazione patrimoniale del Richiedente sulla base delle informazioni e della documentazione che quest'ultimo ha spontaneamente fornito allo studio legale.*



Il Richiedente si trova in una situazione di sovraindebitamento pur avendo agito con la "diligenza del buon padre di famiglia" nell'interesse dei creditori.

Ovvero egli si è impegnato nel soddisfacimento dell'interesse dei creditori con l'impegno che si può richiedere all'uomo "medio" proprio come richiesto dall'art. 1176, c. 1, c.c.<sup>4</sup>.

### 2.2.1. LA DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA EX ART. 1176 C.C.

La diligenza del buon padre di famiglia, principio di elaborazione giurisprudenziale romana, e della tradizione romanistica, per la sua adattabilità risponde in modo eccellente ai bisogni vari della vita di relazione.

Infatti la formula del *bonus pater familias* conduce l'interprete a considerare le condizioni di ambiente in cui opera il debitore, e descrive il tipo dell'uomo di una determinata società in un suo determinato momento storico<sup>5</sup>.

Il criterio del buon padre di famiglia è un criterio obiettivo e generale, non soggettivo ed individuale e va commisurato al tipo speciale del singolo rapporto.

L'articolo in questione ha portata generale e serve ad impedire che la responsabilità del debitore venga determinata secondo la regola per cui il debitore è sempre responsabile fino a che non provi che l'inadempimento o il ritardo provengano da una causa a lui estranea e non imputabile<sup>6</sup>.

<sup>4</sup>Art. 1176, c. 1, c.c.: "Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia."

<sup>5</sup>La figura del buon padre di famiglia non si risolve nel concetto di "uomo medio" ricavabile dalla pratica della media statistica, ma è un concetto deontologico, frutto di una valutazione espressa dalla coscienza generale. E' il modello di cittadino che a ciascuno è offerto dalla società in cui vive. Un modello per sua natura mutevole secondo i tempi, le abitudini, i rapporti economici e il clima politico.

<sup>6</sup>Solo nel Codice Napoleonico (art. 1137) aveva ristretto la portata del principio della diligenza del buon padre di famiglia a poche obbligazioni. Si trattava di obbligazioni in cui la diligenza nell'esecuzione dell'adempimento determinava il contenuto stesso dell'obbligo. Ma la giurisprudenza francese ha fin da subito esteso la portata di tale principio ad ogni tipo di obbligazione, facendo della diligenza il criterio per valutare il contegno del debitore e tramutando, così, la diligenza del buon padre di famiglia in principio generale del diritto.



Quindi la responsabilità del debitore va valutata con minore rigore anche nei casi non specificatamente previsti dalla legge e bisogna ritenere la sussistenza della responsabilità solo nei casi di **colpa grave**.

In vero il principio del buon padre di famiglia nell'adempimento delle obbligazioni non contrasta con il principio secondo cui il debitore è esente da responsabilità solo per le conseguenze del caso fortuito.

Anzi si deve ritenere che la regola generale di cui all'**art. 1176, c. 1, c.c.** integri la norma che prevede l'esenzione dalla responsabilità solo nelle ipotesi di caso fortuito: infatti se venisse provata l'inosservanza della dovuta diligenza non si potrebbe parlare di caso fortuito, facendo sorgere così l'imputabilità dell'evento che impedì (o ritardò) l'esecuzione dell'obbligazione<sup>7</sup>.

D'altra parte il patrimonio, come è noto, costituisce solo una garanzia generica del creditore<sup>8</sup>.

E' un vincolo funzionale, e non genetico rispetto alla obbligazione sorta. Ciò significa che il debitore non risponde del debito con i mezzi del suo patrimonio, ma esclusivamente con il suo agire diligente *ex art. 1176 c.c.* in vista dell'adempimento<sup>9</sup>.

Appare ormai chiaro alla recente dottrina che, soprattutto oggi, a seguito dei mutamenti politici ed economici che hanno dato vita ad un nuovo assetto economico nelle famiglie e nella società civile, debito e patrimonio sono interdipendenti sicché **la sproporzione tra le obbligazioni contratte**

<sup>7</sup> Va poi comunque ricordato che il principio del *bonus pater familias* è un principio di diritto romano che, nonostante sia stato affiancato da molti principi importati con le invasioni barbariche, ha mantenuto intatta la sua vitalità. Tutti i sistemi giuridici che hanno tentato di allontanarsi da questo principio, hanno finito per sostituirlo con un richiamo alla diligenza che ricadono comunque nello stesso tipo di valutazione (sistema anglosassone). Nei sistemi in cui ci si è del tutto distaccati dalla formula romana (Portogallo e Svizzera), invece, hanno rinviato all'arbitrio del giudice la determinazione del grado di diligenza necessaria, introducendo soggettivismi che non danno certezza di contenuto ai rapporti giuridici.

<sup>8</sup> Infatti il creditore non può vantare sul patrimonio un diritto specifico, salvo le cause legittime di prelazione, ma solo azioni per la sua conservazione (art. 2900 e ss c.c.).

<sup>9</sup> La responsabilità patrimoniale (e quindi di "mezzi"), *ex art. 2740 c.c.*, si attiva solo quando si perfeziona l'inadempimento a tutela dei creditori. Ma è solo una copertura in caso di inadempimento. A. di Majo, "Il rapporto tra debito e patrimonio del debitore", in "Le obbligazioni e i contratti nel tempo della crisi economica, Italia e Spagna a confronto", a cura di G. Grisi, Jovene, 2014, 23-24.



ed il patrimonio esistente legittima l'opposizione di cause di sospensione dal pagamento tutte le volte che la rilevante difficoltà di adempiere possa essere vinta solo sacrificando altre libertà fondamentali dell'obbligato<sup>10</sup>.

Nella sostanza la responsabilità patrimoniale non tocca quindi direttamente il "debito" e resta fuori dal debito, rilevando la sola diligenza utilizzata dal debitore nell'adempimento ex art. 1176 c.c.

### 2.3. IL CASO DEI RICHIEDENTI.

Come si anticipava nel paragrafo 2.1. i Richiedenti, nel 2010 hanno acceso due mutui fondiari e, sempre nel medesimo anno hanno ottenuto un finanziamento per ristrutturare un immobile. Tali impegni sono stati assunti in quanto lo stipendio del sig. Pojaga era più che sufficiente per farvi fronte oltre a garantire alla famiglia uno stile di vita positivo. Peraltro, un mutuo è stato acceso per l'acquisto della prima casa, il finanziamento per la ristrutturazione di un immobile e, quindi, per cercare di costruire qualcosa che potesse assicurare alla famiglia un certo patrimonio e, di conseguenza, una certa stabilità economica.

Purtroppo il licenziamento avvenuto nel 2005 e quindi i successivi incarichi per un compenso annuo inferiore, la perdita della causa di licenziamento anche nella fase di secondo grado, eventi certamente non imputabili ad una condotta negligente degli Istanti, hanno determinato una sempre maggiore difficoltà nell'adempimento degli impegni assunti.

Va inoltre ricordato, che la sig.ra Ribecco interruppe l'attività lavorativa per poter seguire la figlia minore affetta da una malattia rara e da ipovisione.

Per fronteggiare tale situazione di difficoltà, il coniugi vendettero anche un immobile in Castelsardo, riuscendo così a sanare il debito relativo alle spese legali sostenute per la causa di licenziamento, così come nel 2014 stipularono il contratto preliminare per la vendita dell'immobile sito in

<sup>10</sup> S. Pagliantini, "Il debito da eccezione a regola". Relazione al convegno SISDIC tenutosi a Napoli il 9.05.2014.



Verbania, ma, come sopra riferito più nel dettaglio, la vendita non è andata a buon fine e pende procedimento, esauritosi presso il Tribunale di Verbania, ma instaurando davanti alla Corte d'Appello di Torino.

In questa situazione di difficoltà economica si inserisce la malattia della figlia Elisa, che, come si può immaginare, oltre a gettare nello sconforto la famiglia intera, ha di fatto impedito alla sig.ra Ribecco di mantenere la sua attività lavorativa, fonte di ulteriore reddito.

I coniugi hanno così visto ridursi drasticamente il reddito disponibile e la possibilità di produrre maggior reddito, entrando quindi in "affanno" nella gestione dei debiti assunti.

E' evidente che in tutta questa serie di eventi la volontà dei Richiedenti di adempiere alle proprie obbligazioni, per quanto presente e viva, è rimasta inespresa per caso fortuito e forza maggiore.

Non vi è infatti dubbio che i Richiedenti non possano essere considerati responsabili né degli investimenti fatti, né del licenziamento né tanto meno della malattia della figlia

Allo stesso modo non può dirsi che gli stessi abbiano assunto obbligazioni senza la dovuta diligenza dell'uomo medio, poiché gli eventi che sono poi seguiti non erano prevedibili *ex ante*, proprio perché non può chiedersi all'uomo medio di prevedere situazioni "eccezionali"<sup>11</sup>.

Il sovraindebitamento dei signori Pojaga e Ribecco è quindi palesemente incolpevole e, pertanto, merita di essere sanato, restituendo ai debitori una vita adeguata alle loro necessità familiari e serena per loro e per i loro figli.

### 3. FONTI DI INDEBITAMENTO.

I Richiedenti, come già specificato, hanno assunto le obbligazioni in proprio, come privati cittadini e pertanto non sono assoggettabili alla legge Fallimentare.

---

La presente relazione non ha valore di parere legale né si sostituisce alla relazione d'OCC o professionista facente le veci ex art. 15 L. 3/2012. Ha il solo scopo di analizzare in maniera dettagliata la situazione patrimoniale del Richiedente sulla base delle informazioni e della documentazione che quest'ultimo ha spontaneamente fornito allo studio legale.



La situazione di sovraindebitamento dei Richiedenti va quindi così analizzata

**3.1.. ELENCO CREDITORI CON INDICAZIONE DEI CREDITI E PRELAZIONI (ART. 9 C. 2 L. N. 3/2012).**

Ai fini della ricostruzione aggiornata dell'esposizione debitoria dei Richiedenti si allega per completezza la visura Centrale Rischi e si elencano di seguito i debiti diretti e di garanzia dei Richiedenti:

*Tabella n. 1 – Debiti diretti*

DOJAGA IANLUCA			
Creditore	Titolo	Importo	Prelazione
Barclays	Mutuo fondiario contestato con la moglie Ribecco per acquisto prima casa	169.000,00 quota parte	privilegiato
Banca di Legnano Spa (ora Banca di Mantova)	Mutuo fondiario contestato con la moglie Ribecco	40.546,00 Quota parte	privilegiato
Monte Paschi di Siena	finanziamenti	5.000,00 Quota parte	chirografario
Martinelli	Sentenza n. 12/2018 Trib.	23.041,18	chirografario

*La presente relazione non ha valore di parere legale né si sostituisce alla relazione dell'OCC o professionista facente le veci ex art. 15 L. 3/2012. Ha il solo scopo di analizzare in maniera dettagliata la situazione patrimoniale del Richiedente sulla base delle informazioni e della documentazione che quest'ultimo ha spontaneamente fornito allo studio legale.*



	Verbaria		
AVV. abogabo FOLINO DANIELE	Prestazioni professionali causa RG 2136/16 Trib. VB Quota parte	3.147,51	privilegiato
Equitalia	Imposte, tasse contributi non versati	14.048,55	chirografato
RIBFCCO PAOLA			
Barclays	Mutuo fondiario cointestato con il marito Pojaga per acquisto primario	163.000,00 Quota parte	privilegiato
Banca di Legnano Spa (ora Banca di Mantova)	Mutuo fondiario cointestato con il marito Pojaga	40.546,00 Quota parte	privilegiato
Monte Paschi di Siena	Finanziamen to	5.000,00 Quota parte	chirografato
Martimelli	Sentenza n. 12/2018 TRIB.	23.041,18	chirografato

La presente relazione non ha valore di parere legale né si sostituisce alla relazione d'OCC o professionista facente le voci ex art. 15 L. 3/2012. Ha il solo scopo di analizzare in maniera dettagliata la situazione patrimoniale del Richiedente sulla base delle informazioni e della documentazione che quest'ultimo ha spontaneamente fornito allo studio legale.



	Verbania		
	Quota parte		
Avvocato FOLINO DANIELE	Prestazioni professionali calata RG 21.36/16 Trib.VB	3.147,92	privilegiato
	Quota parte		
Equitalia	Imposte e tasse	4.082,00	chirografato
Enel Energia Spa	Energia elettrica	2.099,99	chirografato
Comune di Verbania	Quota retazione scolastica	315,84	chirografato

Pertanto la situazione debitoria complessiva a carico dei Richiedenti allo stato risulta essere di **Euro 489.015,57** oltre eventuali interessi e spese non quantificabili ad oggi in questa sede.

### 3.1.1. BARCLAYS

La Barclays Bank FLC, stipulava, in data 03.03.2010 a Rogito Notaio Alessia Maria Soldani del Collegio Notarile di Verbania, contratto di mutuo fondiario con il quale è stata concessa a favore dei Sigg.ri Pojaga e Ribecco la somma di € 376.000,00. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali veniva iscritta ipoteca volontaria sull'immobile sito in Verbania, via Muller, 18/E facente parte del complesso residenziale "Residence Muller".

Ad oggi residua a carico dei Ricorrenti un dovuto di circa € 326.000,00

*La presente relazione non ha valore di parere legale né si sostituisce alla relazione di OCC o professionista facente le veci ex art. 15 l. 3/2012. Ha il solo scopo di analizzare in maniera dettagliata la situazione patrimoniale del Richiedente sulla base delle informazioni e della documentazione che quest'ultimo ha spontaneamente fornito allo studio legale.*



**3.1.2. BANCA DI LEGNANO SPA, ORA BANCA DI MANTOVA**

In data 16.09.2010, a Rogito Notaio Gaetano Petrelli del Collegio di Verbania, veniva stipulato tra la Banca di Legnano Spa (ora Banca di Mantova) ed i Ricorrenti, nonché con il sig. Pojaga Luciano quale fideiussore e datore di ipoteca, contratto di mutuo fondiario per la somma di € 95.000,00. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali veniva iscritta ipoteca volontaria sull'immobile sito in Trarego Viggiona, località Viggiona, via Dottore Tarchetti, n. 21

I Richiedenti hanno rimborsato solo parzialmente il mutuo di cui sopra, residuando la somma di circa € 81.000,00.

**3.1.3. MONTE PASCHI DI SIENA**

L'Istituto Monte Paschi di Siena, Filiale di Verbania, concedeva nell'aprile 2010 ai Richiedenti la somma di Euro 10.000,00 per la ristrutturazione di un immobile

**3.1.4 Sig. MARTINELLI**

A conclusione del giudizio di primo grado pendente tra i Richiedenti ed il sig. Martinelli, il Tribunale di Verbania, con sentenza n. 12/2018 condannava il sig. Pojaga al pagamento della somma di € 41.500,00 oltre le spese di lite, compensate per 2/3, pari ad € 3.000,00 oltre oneri di legge.

**3.1.5 Avv. Abogado DANIELE FOLINO**

Si tratta delle competenze relative al procedimento pendente innanzi al Tribunale di Verbania RG. N. 2136/2016 e conclusosi con sentenza n. 12/2018.

**3.1.6. AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE**

La posizione debitoria del sig. Pojaga nei confronti di Equitalia - Agenzia delle Entrate-Riscossione è relativa al mancato pagamento di imposte, tasse e contributi, questi ultimi in particolare per mancato pagamento E.N.P.A.M. dal 2011 al 2014; mentre per la sig.ra Ribecco si tratta di debiti

*La presente relazione non ha valore di parere legale né si sostituisce alla relazione di VCC o professionista facente le veci ex art. 15 L. 3/2012. Ha il solo scopo di avallare in maniera dettagliata la situazione patrimoniale del Richiedente sulla base delle informazioni e della documentazione che quest'ultimo ha spontaneamente fornito allo studio legale.*



nei confronti dell'Amministrazione Provinciale sia di Milano che di Torino, per canoni e tasse non pagate.

### 3.1.7. ENEL ENERGIA ELETTRICA SPA

Trattasi del mancato pagamento delle bollette per l'energia elettrica per la somma di € 2.099,99

### 3.1.8 COMUNE DI VERBANIA

Si tratta del mancato pagamento della quota relativa alla refezione scolastica per la somma di € 315,00

### 3.2.0 ELENCO CREDITORI CON INDIRIZZI.

Allo stato della documentazione ricevuta e delle dichiarazioni del Richiedente, che dichiara di non ricordare di avere altre obbligazioni pendenti oltre a quelle già segnalate, i creditori risultano dunque essere i seguenti:

- BARCLAYS BANK PLC (C.F. 80123490155): sede principale in Londra, sede secondaria e direzione generale in Milano, via della Moscova, n. 18 ; pec..
- Banca di Legnano, ora BANCA POPOLARE DI MANTOVA (P.I. 01906000201), con sede legale in Mantova, p.zza Martiri Di Belfiore, n. 7, pec [bpmantova@pec-gruppobipiemme.it](mailto:bpmantova@pec-gruppobipiemme.it)
- MONTE PASCHI DI SIENA ( P.I. 00884060526), con sede legale in Sinea, via Salimbeni, n. 3, pec [segr.gen@postacert.gruppo.mps.it](mailto:segr.gen@postacert.gruppo.mps.it)
- Sig. MARTINELLI in giudizio rappresentato dagli Avv.ti Claudio. Carlini e Giancarlo Carlini con studio in Verbania, via Monte Zeda, n. 2 pec [avvclaudiocarlini@cnfpec.it](mailto:avvclaudiocarlini@cnfpec.it) - [avvgiancarlocarlini@cnfpec.it](mailto:avvgiancarlocarlini@cnfpec.it)

*La presente relazione non ha valore di parere legale né si sostituisce alla relazione dell'UCC o professionista facente le veci ex art. 15 L. 3/2012. Ha il solo scopo di analizzare in maniera dettagliata la situazione patrimoniale del Richiedente sulla base delle informazioni e della documentazione che quest'ultimo ha spontaneamente fornito allo studio legale.*



- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, con sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar, n. 14, pec [protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it)
- COMUNE DI VERBANIA (P.I. 00182910034), con sede in Verbania, P.zza Garibaldi, n. 15, pec: [istituzionaleverbania@legalmail.it](mailto:istituzionaleverbania@legalmail.it)

#### **4. FONTI DI REDDITO DEGLI ULTIMI TRE ANNI E FABBISOGNO FAMILIARE (ART. 9 C. 2 L. 3/2012)**

Il dott. Pojaga Gianluca lavora attualmente come libero professionista presso la Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani "Residenza Primavera" di Albano Sant'Alessandro (BG) e percepisce un reddito annuo lordo di € 70.000,00 oltre a compensi per reperibilità effettuate, mentre la sig.ra Pojaga si occupa della famiglia e non percepisce un reddito.

Per le necessità della famiglia i Richiedenti sostengono mensilmente una spesa di circa 3.500/4.000 tra affitto, spese condominiali, vitto, spese scolastiche (Università per il figlio maggiore), spese sanitarie (dentista), assicurazione e carburante auto, abbonamenti trasporti, ecc.

A queste spese vanno aggiunte quelle da sostenersi per le cure della figlia minore presso l'Ospedale Careggi di Firenze, difficilmente quantificabili.

#### **5. CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE E SOLVIBILITA' DEL RICHIEDENTE.**

I Richiedenti risultano ad oggi proprietari di immobili, come meglio si specificherà di seguito, suscettibili di realizzazione economica che potrebbero essere utilizzati per il soddisfacimento dei creditori.

L'unico bene mobile registrato è di proprietà della Richiedente Ribeco: trattasi di una Nissan X-Trail tg. EA256PP, che ha ad oggi un limitato valore commerciale, ma che risulta indispensabile sia per gli spostamenti lavorativi del sig. Pojaga che per le necessità della famiglia ivi compresi i trasferimenti a Firenze per la figlia Elisa.

*La presente relazione non ha valore di parere legale né si sostituisce alla relazione di UNCC o professionista facente le veci ex art. 15 L. 3/2012. Ha il solo scopo di analizzare in maniera dettagliata la situazione patrimoniale del Richiedente sulla base delle informazioni e della documentazione che quest'ultimo ha spontaneamente fornito allo studio legale.*



**6. ATTI DISPOSITIVI DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI (ART. 9 C. 2 L. 3/2012).**

I richiedenti Pojaga Gianluca e Ribecco Paola, come sopra esposto, hanno venduto il piccolo immobile di Castelsardo al fine di pagare le spese legali della causa di lavoro, purtroppo persa anche in secondo grado.

**7. CONCLUSIONI. LIQUIDATORIA (ART. 14 TER).**

I Richiedenti Pojaga Gianluca e Ribecco Paola, alla luce di quanto fin qui esposto e documentato, chiedono di accedere, come previsto dal legislatore e sussistendone i presupposti, alla **procedura di liquidazione di tutto il loro patrimonio, come disciplinato dall'art. 14 ter e ss Legge n. 3/2012, in specie dei loro immobili:**

**-l'uno sito in Trarego Viggiona, via Dott. Tarchetti, n. 21 di proprietà esclusiva del sig. Pojaga;**

**l'altro sito in Verbania, via Muller, n. 18/E in comproprietà.**

L'unico bene immobile registrato di proprietà della Richiedente Ribecco, oltre ad avere un limitato valore economico risulta indispensabile per le necessità lavorative del sig. Pojaga e per quelle di salute e di svago della famiglia.

In ogni caso, si ritiene che i beni offerti in liquidazione ex art. 14 ter L.3/2012, nella odierna procedura di gestione della crisi da sovraindebitamento (l'immobile di Trarego Viggiona e quello di Verbania), possano condurre alla seguente proposta: **soddisfacimento al 100% sia dei creditori privilegiati che di quelli chirografari.**

Comunque la vendita degli stessi alle condizioni economiche stabilite dal mercato consentirà sicuramente un ricavato superiore di quanto sarebbe possibile tramite le aste.

Inoltre trattandosi di beni tenuti in buono stato, si ritiene che la vendita degli stessi si potrebbe realizzare ampiamente nei tempi di cui alla legge n. 3/2012.

*Si produce CR e tutta la documentazione prevista ex art. 9, 2° e 3° co., L. 3/2012.*

*La presente relazione non ha valore di parere legale né si sostituisce alla relazione di 'OCC' o professionista facente le veci ex art. 15 L. 3/2012. Ha il solo scopo di avallare in maniera dettagliata la situazione patrimoniale del Richiedente sulla base delle informazioni e della documentazione che quest'ultimo ha spontaneamente fornito allo studio legale.*



31/01/18

STUDIO LEGALE FOLINO - RELAZIONE PER POJAGA GIANLUCA E RIBETTO PAOLA  
CIRCOLARE N. 15/18/11

In fede.

Verbania, li 31.01.2018

Per presa visione e conferma (siglare ogni pagina prima di firmare)


Pojaga Gianluca



Ribetto Paola



Avv. ~~st.~~ ~~Abbate~~ Daniele Folino



*La presente relazione non ha valore di parere legale né si sostituisce alla relazione di OCC o professionisti facente le voci ex art. 15 L. 3/2012. Ha il solo scopo di avvisare in maniera dettagliata la situazione patrimoniale del richiedente sulla base delle informazioni e della documentazione che quest'ultimo ha spontaneamente fornito allo studio legale.*

Tribunale Ordinario di Verbania

Sezione Fallimentare

Il Giudice Delegato

vista la domanda di **GIANLUCA POJAGA** nato a Milano, il 28/06/1965, (C.F. PJGGLC65H28F205Q) e **PAOLA RIBECCO**, nata a Roma, il 15/08/1964, (C.F.RBCPLA64M55H501E), domiciliati a Verbania, via Muller n. 18/E con la quale gli stessi hanno chiesto la liquidazione del suo patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012,

vista la documentazione allegata,

ritenuta la propria competenza,

ritenuto che l'istante si trova in stato di sovra indebitamento così come risulta dalla documentazione prodotta ivi compresa la relazione particolareggiata del professionista nominato Organismo di Composizione della Crisi;

ritenuto altresì che l'istante non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012;

rilevato inoltre che l'istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. 3/2012; presente capo;

verificato che la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;

Visto l'art. 14 quinquies, co.1, L.3/2012.

P.Q.M.

- dichiara aperta, la procedura di liquidazione dei beni di **GIANLUCA POJAGA** nato a Milano, il 28/06/1965, (C.F.PJGGLC65H28F205Q) e **PAOLA RIBECCO**, nata a Roma, il 15/08/1964, (C.F.RBCPLA64M55H501E), domiciliati a Verbania, via Muller n. 18/E



- nomina liquidatore l'AVV. ANGELA TRIPODI con studio in Domodossola De Gaspari n. 8, tel. 0323 0324/248550, pec: avv.angelatripodi@puntopec.it

- Da atto che i beni oggetto di liquidazione sono:

a) In Comune di Verbania beni censiti al NCF del FG 16 mapp. 124 sub.2 cat C/6 classe 5 Via Muller n° 18, piano S1; Fg. 16 mapp. 124 sub. 3 C/2 classe 5, FG. 16 MAPP. 124 SUB.4 CAT. A/7 classe ;

b) In Comune di Trarego Vigiona beni censiti al NCF del Fg 3 mappa 196 sub. 7 cat. A/4 via Tarchetti n°21

- dispone che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- autorizza il debitore a continuare a far uso della propria autovettura fino a che la stessa non sarà venduta con oneri e spese per uso a carico dell'utilizzatore, ivi compresa la polizza assicurativa RCA e la tassa di proprietà;

- Visto l'art. 14 ter comma 6 lett. b) dispone che i debitori trattengano le somme dello stipendio mensile ad eccezione di € 500,00 da versarsi alla procedura di liquidazione su c/c aperto presso Banca Popolare di Sondrio codice iban: IT58 T 05696 22400 000004753X30.

- ordina al liquidatore di formare l'inventario dei beni e di effettuare le comunicazioni previste dall'art. 14 sexies comma 1, L. 3/2012.

- Stabilisce che la domanda e il presente decreto siano adeguatamente pubblicizzati mediante pubblicazione nell'apposita sezione dedicata alle composizioni della crisi da sovra indebitamento di cui alla legge n. 3/2012 presente nella home page del sito web del Tribunale di Verbania.



- Ordina la trascrizione del presente decreto presso la Conservatoria RRII Ufficio Pubblicità Immobiliare di Verbania, e presso il PRA.
- Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al Liquidatore nominato.

Verbania 24-05-2018

Il GD

Dr Mauro D'Urso



TRIBUNALE DI VERBANIA  
RG. FALL 2/2018 LIQUIDAZIONE del Patrimonio

Il Giudice

Vista l'istanza di correzione di errore materiale afferente il decreto del 03.07.2018

Lo emenda disponendosi che laddove vi è l'indicazione dell'immobile in tale senso errato:

*Fabbricato foglio 44, part. 153, sub 6 Verbania, via Montezeda la cui quota di un sesto è nella titolarità di Ribecco Paola;*

Debba, invece, correttamente leggersi:

Fabbricato foglio 44, part. 153, sub 36 Verbania cat A/2, via Montezeda piano 4 la cui quota di un sesto è nella titolarità di Ribecco Paola.

Dispone che il presente decreto di correzione di errore materiale, integrativo di quello del 03.07.2018 a sua volta già integrativo del decreto emesso in data 25.05.2018 sia adeguatamente pubblicizzato mediante pubblicazione nell'apposita sezione dedicata alle composizioni della crisi da sovra indebitamento di cui alla legge n. 3/2012 presente nella home page del sito web del Tribunale di Verbania

Ordina la trascrizione del presente decreto presso la Conservatoria RRII Ufficio Pubblicità Immobiliare di Verbania,

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al Liquidatore nominato.

Verbania 12.10.2018

Il Giudice  
Dott. Mauro D'Urso

